



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Teramo*  
*Gabinetto*

Teramo, data del protocollo

ALLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
Sig. Direttore generale  
L'AQUILA

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo di domenica 10 febbraio 2019. Disciplina della propaganda elettorale.


Facendo seguito alla nota dello scrivente n. 4013 del 17.1.2019, per opportuna notizia si comunica che in data 21 gennaio 2019 si è tenuto come previsto, presso questa Prefettura, l'incontro per la disciplina della propaganda elettorale in vista delle consultazioni del 10 febbraio 2019.

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni, delle Forze dell'Ordine e dei partiti e movimenti politici della provincia interessati alle elezioni regionali.

Nel corso della riunione è stata richiamata l'attenzione sui principali adempimenti prescritti e sono stati discussi i principi fondamentali della normativa concernente la disciplina della campagna elettorale.

Si allega il resoconto della riunione completo del documento che ne costituisce parte integrante.

p. IL PREFETTO  
IL VICEPREFETTO VICARIO  
Dott. Edoardo D'Alascio





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Teramo*

*Gabinetto*

## **CONSULTAZIONI ELETTORALI**

**10 febbraio 2019 Regionali**

### **DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE**

**Riunione del 21 gennaio 2019 ore 12:00**

In vista dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali (regionali) del 10 febbraio 2019, in data odierna si tiene presso questa Prefettura una riunione volta a richiamare l'attenzione dei partecipanti sui principali adempimenti prescritti in materia di propaganda elettorale.

La riunione, a cui partecipano i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, degli Enti Locali e delle Forze politiche di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente resoconto, è presieduta dal Dott. Edoardo D'Alascio, Viceprefetto Vicario e dalla Dott.ssa Marialaura Liberatore, Viceprefetto Aggiunto Capo di Gabinetto. Il Viceprefetto Vicario, dopo aver rivolto il proprio saluto ai presenti, evidenzia l'esigenza di una attenta e puntuale osservanza della normativa che regola la materia in argomento, nonché di focalizzare con tutti i soggetti interessati i più importanti aspetti della campagna elettorale, al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga nel pieno rispetto della "*par condicio*" ed in un clima di serena dialettica democratica.

Si passa quindi ad illustrare i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di Propaganda elettorale e Comunicazione politica.

Prende la parola il Capo di Gabinetto, dott.ssa Marialaura Liberatore, la quale – dopo aver preliminarmente evidenziato che ormai quasi tutte le questioni oggetto di controversia possono essere considerate definite alla luce di consolidati orientamenti che sono stati, tra l'altro, oggetto di discussione anche in occasione delle recenti consultazioni – illustra sinteticamente le principali disposizioni normative in materia, anche con riferimento al contenuto della circolare n. 4/2018 della Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Generale.

Come auspicato, viene raggiunta una opportuna intesa affinché il dibattito elettorale si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Teramo*

### *Gabinetto*

Gli Organi di vigilanza vengono invitati a voler prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda regolarmente affisso e viene richiamata l'attenzione dei Comuni sull'esigenza di provvedere con tempestività alla defissione del materiale di propaganda elettorale affisso in luoghi diversi da quelli consentiti o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici.

Il rappresentante della Questura raccomanda ai rappresentanti dei Comuni che non vi hanno ancora provveduto di procedere celermente all'individuazione dei siti destinati ad ospitare i comizi e di comunicare immediatamente alla Questura, anche telefonicamente, i preavvisi ricevuti, onde consentire la tempestiva programmazione dei servizi di ordine pubblico.

Il presente resoconto - completo dell'Allegato 1 "Principali norme e prescrizioni inerenti alla propaganda elettorale", che ne costituisce parte integrante - verrà pubblicato sul sito *web* istituzionale della Prefettura.

IL CAPO DI GABINETTO  
Dott.ssa Maria Laura Liberatore

IL VICEPREFETTO VICARIO  
Dott. Edoardo D'Alaschio



4

# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Teramo*

## *Gabinetto*

### **ALLEGATO 1**

#### **PRINCIPALI NORME E PRESCRIZIONI INERENTI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE (Allegato al resoconto di riunione del 21 gennaio 2019 di cui costituisce parte integrante)**

- 1) inizio della propaganda elettorale (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130);
- 2) uso dei locali comunali (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515);
- 3) preavviso per meglio disciplinare l'uso delle piazze e disporre i servizi di vigilanza e di ordine pubblico;
- 4) orari e durata dei comizi (escluso l'ultimo giorno);
- 5) modalità di utilizzo di altoparlanti per avvisi concernenti i comizi;
- 6) diffusione di sondaggi demoscopici;
- 7) inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212);
- 8) divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
- 9) impegno da parte dei partiti sul rispetto delle intese raggiunte, da attuare in tutte le località della provincia.

#### **ARGOMENTO N. 1**

#### **INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE – DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)**

**Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 11 gennaio 2019, sono vietati:**

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Le affissioni di manifesti di propaganda elettorale debbono essere effettuate solo negli spazi assegnati dal Comune e fino alla mezzanotte di venerdì 8 febbraio 2019; a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (21 settembre 2018, n.072). Viene precisato che non è consentita l'affissione di manifesti elettorali o l'esposizione di stampati, giornali murali o altro, inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico diverso dagli appositi spazi assegnati dai comuni. Più precisamente si ribadisce che è vietata l'affissione dei manifesti sulle vetrine dei negozi, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina, su strutture come gazebo o capannoni, sulle palizzate e sugli alberi in quanto tali strutture hanno carattere fisso.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Teramo* *Gabinetto*

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella competizione elettorale, sono equiparate alle sedi di partito. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (viene inoltre condiviso l'orientamento secondo il quale l'illecito non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina).

Relativamente alla predisposizione – da parte del Comune – dei tabelloni per la propaganda elettorale, viene precisato che la sezione è assegnata a ciascuna lista secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Organo competente all'esame delle liste. La legge vieta gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate dai comuni alle varie liste.

La propaganda elettorale effettuata su mezzi mobili quali le c.d. “vele”, automezzi, pullman, roulottes è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante. Viene precisato che la sosta dei veicoli deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti consentiti dal Codice della strada. Soste prolungate rispetto ai limiti suddetti potranno essere concordate in sede comunale. Viene, a tale riguardo, citato un avviso in precedenza espresso dal Ministero dell'Interno, secondo il quale ove la sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti “troppo prolungata”, si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione dell'art. 6 della Legge 212/1956 e s.m.i. Sul significato da conferire alla locuzione “troppo prolungata”, si concorda che il periodo di sosta consentito sia da commisurare a circa un'ora, che è il periodo di effettuazione di un comizio (in considerazione del fatto che i novanta minuti di cui al successivo “ARGOMENTO N.3” sono comprensivi del tempo occorrente per l'eventuale montaggio o smontaggio delle attrezzature, nonché del ragionevole intervallo per consentire l'afflusso ed il deflusso dei cittadini nel luogo del comizio).

Per quanto riguarda l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo), il Ministero dell'Interno, con circolari n. 41/06 del 14.03.2006 e n. 48/06 del 22.03.2006, ha precisato che può essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo alle determinate condizioni di seguito riportate:

- a) le strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche;
- b) all'interno ed all'esterno non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso. Possono essere esposte le bandiere dei partiti e dei movimenti politici che servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Il citato parere n. 48 specifica che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Pertanto, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda elettorale consentite dalla legge, quali ad esempio la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Teramo* *Gabinetto*

Per la parte di propria competenza, **i Comuni – dal momento dell’assegnazione degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali – sono tenuti, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista** (art. 15 della legge n. 515/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dai Comuni per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti, affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.

### **ARGOMENTO N. 2**

#### **USO DI LOCALI COMUNALI (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)**

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

### **ARGOMENTO N. 3**

#### **PREAVVISO PER MEGLIO DISCIPLINARE L’USO DELLE PIAZZE E DISPORRE SERVIZI DI VIGILANZA E DI ORDINE PUBBLICO**

Il preavviso dovrà essere rivolto al Sindaco il quale, dopo aver constatato la disponibilità del luogo richiesto per lo svolgimento del comizio, ne darà comunicazione alle Forze dell’Ordine in sede locale perchè possano essere tempestivamente disposti i servizi di ordine pubblico.

Il preavviso dovrà pervenire per iscritto al Sindaco almeno 24 ore prima del comizio e dovrà indicare il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento del comizio.

Non potranno essere richiesti ulteriori comizi negli stessi orari, per tre giorni consecutivi.

Nel caso vengano prenotati comizi per lo stesso luogo ed alla medesima ora, avrà la precedenza chi ha dato prima il preavviso (che risulterà dal timbro data e dal protocollo apposti dal Comune sulla domanda), anche tramite posta certificata. Sono fatti salvi eventuali accordi tra Sindaco e i rappresentanti di partiti o raggruppamenti interessati nel caso di particolari situazioni locali.

In caso di rinvio del comizio, il partito ne darà tempestiva notizia al Comune almeno ventiquattro ore prima dell’ora fissata, salvo il verificarsi di eventi eccezionali.

Le richieste di assegnazione dei siti dei comizi per l’8 febbraio 2019 (ultimo giorno di propaganda elettorale) dovranno essere presentate entro il 5 febbraio 2019, al fine di consentire le eventuali concertazioni in ordine all’assegnazione delle piazze per le quali sono pervenute più richieste per lo stesso orario. Le eventuali domande presentate oltre il predetto termine saranno accolte compatibilmente con le disponibilità residue.

I Sindaci dei Comuni della provincia provvederanno ad individuare le piazze ove si svolgeranno i comizi o le riunioni elettorali.





# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Teramo*

## *Gabinetto*

### **ARGOMENTO N. 4**

#### **ORARI E DURATA DEI COMIZI (escluso l'ultimo giorno)**

- mattino ..... dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
  - pomeriggio - sera ..... dalle ore 17,00 alle ore 22,00;
- Durata di 90 minuti.

**I comizi che si susseguono nella stessa giornata e nella stessa località, dovranno essere limitati alla durata di un'ora e trenta minuti, ivi compreso il tempo occorrente per l'eventuale montaggio o smontaggio delle attrezzature, nonché il ragionevole intervallo per consentire l'afflusso ed il deflusso dei cittadini nel luogo del comizio.**

### **ARGOMENTO N. 5**

#### **MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ALTOPARLANTI SU MEZZI MOBILI PER PREANNUNCIARE COMIZI (orario - limitazioni)**

L'uso di altoparlanti su mezzi in movimento è consentito solo per dare annuncio alla cittadinanza dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi: ciò solo nel giorno precedente ed in quello in cui si svolgerà la manifestazione e limitatamente alle fasce orarie 9,00/13,30 e 15,30/21,30.

Tale forma di propaganda elettorale è peraltro subordinata all'autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e dell'art. 49 comma 4 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

I propagandisti dovranno:

- evitare la contemporaneità di trasmissioni nella stessa località con più automezzi;
- escludere le piazze ove sono in corso o in programma altre manifestazioni elettorali;
- moderare il volume degli apparati e rispettare le zone di silenzio.

**Nell'annuncio del comizio possono essere compresi solo l'indicazione della forza politica, il nome dell'oratore, il tema del discorso, nonché l'orario e la località in cui si svolgerà lo stesso.**

L'uso di apparecchi amplificatori o di altoparlanti fissi è consentito esclusivamente nelle riunioni di propaganda elettorale (comizi), per diffondere la viva voce dell'oratore e la riproduzione sonora di discorsi, motti ed inni registrati.

Si concorda, inoltre, circa l'opportunità di vietare, nell'area in cui si svolge un comizio, la distribuzione di volantini e di altro materiale propagandistico nonché l'installazione di strutture destinate alla raccolta di firme da parte di schieramenti di diverso orientamento politico.

### **ARGOMENTO N.6**



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Teramo* *Gabinetto*

### **DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI**

**Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 26 gennaio 2019** sino alla chiusura delle operazioni di voto, **è vietato** – ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Ciò premesso, si ribadisce l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (dopo le ore 23 di domenica 10 febbraio 2019), purché non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

#### **ARGOMENTO N. 7**

#### **INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

**Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 9 febbraio 2019** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

#### **ARGOMENTO N. 8**

#### **DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).**

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Il Ministero dell'Interno ha precisato che l'espressione "Pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche





## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Teramo* *Gabinetto*

pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tal senso vanno letti, a parere del citato Ministero, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

### **ARGOMENTO N. 9**

#### **IMPEGNO DA PARTE DEI PARTITI SUL RISPETTO DELLE INTESE RAGGIUNTE, DA ATTUARE IN TUTTE LE LOCALITA' DELLA PROVINCIA**

Si conviene che quanto concordato venga attuato in tutti i Comuni della provincia anche mediante la promozione di analoghe riunioni - tra Sindaci, esponenti dei partiti e dei gruppi politici e rappresentanti delle Forze dell'Ordine - allo scopo di stabilire, compatibilmente alle esigenze locali, le modalità di svolgimento delle riunioni di propaganda elettorale, segnatamente per lo svolgimento dei comizi dell'8 febbraio 2019 (ultimo giorno di propaganda elettorale).

Viene concordato che i Sindaci/Commissari diano opportune disposizioni affinché:  
le piazze e le aree adibite a manifestazioni elettorali vengano interdette al transito veicolare;  
i palchi predisposti per i comizi siano strutturati in modo tale da consentire:

- . il facile accesso anche ai portatori di handicap;
- . la fornitura di energia elettrica e quant'altro possa necessitare, sotto il profilo tecnico, per il normale svolgimento della riunione.

Considerata la necessità di intensificare i servizi di vigilanza al fine di evitare l'affissione di manifesti al di fuori degli spazi appositamente stabiliti o la defissione degli stessi effettuata da appartenenti a diverso orientamento politico, gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali.